



SOCIETÀ E DIRITTI - RIVISTA ELETTRONICA 2022 ANNO VII N.13.

Sul d.d.l. n. 1785 recante la previsione di «quote» anche in organi costituzionali e di rilevanza costituzionale



2022 ANNO VII NUMERO 13

di Ludovico A. Mazzaroli DOI: <https://doi.org/10.54103/2531-6710/18444>



SOCIETÀ E DIRITTI - RIVISTA ELETTRONICA 2022 ANNO VII n.13.

SUL D.D.L. N. 1785 RECANTE LA PREVISIONE DI «QUOTE» ANCHE IN ORGANI COSTITUZIONALI E DI RILEVANZA COSTITUZIONALE

Ludovico A. Mazzarolli

SUL D.D.L. N. 1785 RECANTE LA PREVISIONE DI «QUOTE» ANCHE IN ORGANI COSTITUZIONALI E DI RILEVANZA COSTITUZIONALE

Riassunto

Il lavoro si propone di dimostrare l'illegittimità costituzionale di quanto previsto dagli artt. 2 e 4 del disegno di legge n. 1785 in tema di quote di genere nella Corte costituzionale e del Consiglio Superiore della Magistratura.

Parole chiave: equilibrio di genere - principio di eguaglianza - organi costituzionali - organi di rilevanza costituzionale

Abstract

The work aims to demonstrate the constitutional illegitimacy of Articles 2 and 4 of the bill n. 1785 laying rules about gender quotas in the Italian Corte costituzionale and Consiglio Superiore della Magistratura.

Keywords: gender balance - principle of equality - constitutional bodies - bodies of constitutional importance

Autore:

Ludovico A. Mazzarolli è Professore ordinario di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Udine.

Articolo soggetto a revisione tra pari a doppio cieco.

Articolo ricevuto il 01.07.22 approvato il 20.12.21.

1. Premessa.

Il d.d.l. n. 1785 (Atto Sen. - XVIII Legislatura) reca: «*Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali ...*»⁽¹⁾.

E' stato presentato in Senato il 28 aprile 2020 e «*annunciato*» nel corso della seduta n. 211 del 29 aprile 2020.

E' di iniziativa parlamentare, a firma della sen. ROBERTA PINOTTI del «*PD*» ed ha ben ottantuno co-firmatari (ventiquattro senatori e cinquantasette senatrici; sessantuno sono le firme aggiunte il 30.6.2020 e venti quelle aggiunte il 3.7.2020) di praticamente tutti i Gruppi parlamentari presenti in Senato, solo alcune componenti del Gruppo Misto escluse.

Di questi ottantuno, ventuno appartengono al Gruppo «*M5S*»²; ventuno al Gruppo «*L-SP-PSd'Az*»³; venti al Gruppo del «*Partito Democratico*»; nove al Gruppo «*FIBP-UDC*»⁴; sette al Gruppo «*IV-PSI*»⁵; uno ciascuno ai tre Gruppi: «*Misto, Liberi e Uguali*», «*Fratelli d'Italia*», «*Aut (SVP-PATT, UV)*»⁶.

Per limitarsi ad alcuni esempi tra i volti più noti e seguendo l'ordine delle sottoscrizioni: ANNA MARIA BERNINI, PAOLA BINETTI più altri sette del Gruppo «*FIBP-UDC*»; ERIKA STEFANI, GIULIA BONGIORNO, LUCIA BORGONZONI più altri diciotto del Gruppo «*L-SP-PSd'Az*»; LOREDANA DE PETRIS del Gruppo «*Misto, Liberi e Uguali*»; ISABELLA RAUTI del Gruppo «*Fdl*», JULIA UNTERBERGER del Gruppo «*Aut (SVP-PATT, UV)*»; VALERIA FEDELI, MONICA CIRINNÀ più diciotto del Gruppo «*PD*»; PAOLA TAVERNA più venti del Gruppo «*M5S*»; RICCARDO NENCINI più sei del Gruppo «*IV-PSI*».

Con annuncio dato nella seduta n. 303 del 4 marzo 2021, lo stesso giorno il disegno di legge è stato assegnato alla 1ª Commissione permanente («*Affari costituzionali*») in sede referente, relatrice (con nomina del 10 marzo 2021) la sen. VALERIA VALENTE del «*PD*» che è anche Presidente della «*Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*»⁷.

Il presente articolo sviluppa (con le modifiche e le integrazioni del caso, nonché delle note) il nucleo dell'Intervento tenuto, nel corso di un'audizione informale, avanti la 1ª Commissione permanente («*Affari costituzionali*») del Senato, il 15 aprile 2021.

Il contributo si colloca nel progetto PRIN prot. 2020CJL288 INSPIRE- *Inclusion Strategies through Participation In Workplace for Organizational Well-Being*.

¹ Il titolo per esteso continua con: «... , nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo». Il titolo breve assegnato al d.d.l. è: «*equilibrio di genere nelle cariche pubbliche*».

V. la «*Scheda*» pubblicata in <http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52939.htm> (e consultata, da ultimo, il 4 luglio 2022). Vi si trovano: «*Dati generali*»; «*Testi ed emendamenti*»; «*Dossier*»; «*Documenti acquisiti*»; «*Trattazione in Commissione*»; «*Trattazione in consultiva*».

Come sempre, è interessante, fatto bene e completo il «*Dossier*» che si può leggere *sub* <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01209423.pdf>.

² «*MoVimento 5 Stelle*». Si tratta, naturalmente, di una situazione antecedente alla scissione del 21 giugno 2022 che ha visto il Gruppo calare di 10 Senatori.

³ «*Lega - Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione*».

⁴ «*Forza Italia Berlusconi Presidente - UDC*» = *Forza Italia Berlusconi Presidente - Unione dei Democratici Cristiani e di Centro*.

⁵ «*Italia Viva - P.S.I.*» = *Italia Viva - Partito Socialista Italiano*.

⁶ «*Per le Autonomie (SVP - PATT, UV)*» = *Südtiroler Volkspartei - Partito Autonomista Trentino Tirolese, Union Valdôtaine*.

⁷ Pareri delle Commissioni 2ª (*Giustizia*), 3ª (*Affari esteri, Emigrazione*), 5ª (*Bilancio*), 6ª (*Finanze e tesoro*), 8ª (*Lavori pubblici, comunicazioni*), 10ª (*Industria, commercio, turismo*), 11ª (*Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale*), 14ª (*Politiche dell'Unione europea, Questioni regionali*).

2. Il testo del d.d.l. n. 1785.

Il testo del d.d.l.⁸ è organizzato come segue: l'art. 1 reca «Principi»; l'art. 2, «Equilibrio di genere nella Corte costituzionale»; l'art. 3, «Equilibrio di genere nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro»; l'art. 4, «Equilibrio di genere nel Consiglio superiore della magistratura»; l'art. 5, «Equilibrio di genere nelle autorità indipendenti»; l'art. 6, «Equilibrio di genere negli organi delle società controllate da pubbliche amministrazioni quotate in mercati regolamentati»; l'art. 7, «Equilibrio di genere nei comitati di consulenza del Governo».

3. Delle «quote» in genere e degli artt. 2 e 4 del d.d.l. n. 1785, in particolare. Sulla loro illegittimità costituzionale.

Credo non sia un mistero per nessuno che conosca un po' me, e i miei lavori, che non mi piacciono le «riserve di quote» (... e continueranno a non piacermi nemmeno quando, tra poco, a ... «goderne» dovranno essere giocoforza i maschi)⁹.

⁸ Per comodità del lettore, lo si riporta, nella versione comunicata alla Presidenza il 28 aprile 2020, *infra*, sub § 6., in *Appendice*: v. https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/52939_testi.htm, sub «Testi ed emendamenti», <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01157483.pdf>.

Ivi, per chi è interessato, anche le due «Proposte di nuovo testo» del Relatore, sub «NT» e «NT2», rispettivamente con «*Elenco emendamenti al nuovo testo NT*» e «*Elenco emendamenti al nuovo testo NT2*». (La consultazione del sito è sempre datata 4 luglio 2022).

⁹ Sul tema delle «quote» la letteratura è ormai abbondantissima. La cosa migliore mi sembra rinviare ai lavori dell'Autrice che più di tutti se ne è occupata negli ultimi vent'anni scarsi e ... proprio perché, sul tema, non la pensa come me. Si tratta di M. D'AMICO, della quale si vedano, allora: *La rappresentanza politica "femminile" in Italia*, in *Osserv. per le politiche di pari opport.*, a cura dell'ASSESS. ALLE PARI OPPORT. DELLA PROV. AUT. DI TN, 2005: 2. *Genere e rappresentanza politica. Pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive*, pp. 34 ss.; *Donne e istituzioni politiche. Analisi critica e materiali di approfondimento*, (in collab. con A. CONCARO), Torino, 2006; *La rappresentanza politica femminile in Italia e in Europa*, (in collab. con S. LEONE), in AA.VV., *I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee*, a cura di M. CARTABIA, Bologna, 2007; *La rappresentanza politica in Italia*, in AA.VV., *Poteri, garanzie e diritti a sessanta anni dalla Cost. Scritti per Giovanni Grottanelli de' Santi*, a cura di A. PISANESCHI e L. VIOLINI, Milano, 2007, pp. 1109-1139; *Rappresentanza politica e genere*, in AA.VV., *Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e nazionale*, a cura di M. BARBERA, Milano, 2007; *Liste e rappresentanza politica di genere*, (in collab. con S. CATALANO), in www.federalismi.it, 19 III 2008; *Il mondo politico italiano e il monopolio maschile. Ovvero: la paura delle donne*, in AA.VV., *Il mondo alla rovescia. Il potere delle donne visto dagli uomini*, a cura di S. LURAGHI, Milano, Franco Angeli, 2009, pp. 221 ss.; *Un passo fondamentale verso la democrazia paritaria*, in *Europa lavoro economia* n. 1/2011, pp. 33 ss.; *La parità davanti ai giudici amministrativi. Il caso della Giunta regionale lombarda*, in AA.VV., *Verso il decentramento delle politiche di welfare*, a cura di L. VIOLINI, Milano, 2011, pp. 303-320; *La sfida della democrazia paritaria. La parità dei sessi fra legislatore, Corte costituzionale e giudici*, (in collab. con S. CATALANO), in AA.VV., *Scritti in mem. di A. Concaro*, a cura di G. D'ELIA ET AA., Milano, 2012; *Il pensiero di Eva Cantarella sulla donna nel mondo antico e le origini della discriminazione di genere*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it; *La lunga strada della parità fra fatti, norme e principi giurisprudenziali*, in *Riv. AIC* n. 3/2013; *Dall'uguaglianza nella Costituzione alla democrazia paritaria - L'iter legislativo della legge 120/2011 - Il nodo della costituzionalità, l'azione positiva*, in AA.VV., *Le quote di genere nei consigli di amministrazione delle imprese*, a cura di M. D'AMICO e A. PUCCIO, Milano, Franco Angeli, 2013; *Pubblicità, comunicazione e immagini sessiste: l'Italia e la dignità femminile*, in AA.VV., *Studi in on. di M. Pedrazza Gorlero ...*, vol. II, Napoli, E.S.I., 2014, pp. 189 ss.; *La lunga strada della parità fra fatti, norme e principi giurisprudenziali*, in AA.VV., *Scritti in on. di G. De Vergottini*, Padova, 2015; *Democrazia paritaria e pari opportunità: norme, esperienza e confronto con altri Paesi europei*, in AA.VV., *Organismi di parità. Il punto, oggi, e lo sguardo al futuro possibile. Atti degli incontri organizzati da Accordo di azione comune per la democrazia paritaria*, Coop. Libera Stampa, I *Quaderni di NoiDonne* n. 2/2016 (e-book); *Le vicende e i risultati della democrazia paritaria*, in AA.VV., *Fare storia, custodire memoria. 1945 - 2015. I primi settant'anni dell'UDI*, a cura di V. TOLA, Roma, Ediesse, 2016; *La democrazia paritaria oggi*, in AA.VV., *Cinquant'anni non sono bastati. Le carriere delle donne a partire dalla sentenza n. 33/1960 della Corte cost.*, a cura di A.M. ISASTIA e R. OLIVA, Trieste, Scienza Express, 2016; *L'eguaglianza tra i sessi e la rappresentanza*, in AA.VV., *Percorsi di eguaglianza*, a cura di F. RESCIGNO, Torino, 2016, pp. 75 ss.; *La rappresentanza di genere nelle Istituzioni. Strumenti di riequilibrio*, in AA.VV., *La donna dalla fragilità alla pienezza dei diritti? Un percorso non ancora concluso*, a cura di M. D'AMICO - S. LEONE, Milano, 2017, pp. 41 ss. (ma anche in giucedonna.it n. 1/2017); *Introduzione*, in M. D'AMICO - C. M. LENDARO - C. SICCARDI, *Eguaglianza di genere in Magistratura. Quanto ancora dobbiamo aspettare?*, Milano, Franco Angeli, 2017; *Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, Milano, Raffaello Cortina, 2021. Si aggiungano i lavori di AA.VV., *Donne in quota: è giusto riservare posti alle donne nel lavoro e nella politica?*, a cura di B. BECCALI, Milano, Feltrinelli, 1999; AA.VV., *La rappresentanza democratica nelle scelte elettorali delle Regioni*, a cura di L. CARLASSARE ET AA., Padova, 2002; A. D'ALOIA, *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale ...*, Padova, 2002; B. PEZZINI, *Le quote come*

Le trovo avvulenti per chi le *subisce*, ma pure per chi ne *fruisce*, magari suo malgrado.

Credo siano lesive del principio secondo il quale, a prescindere da ogni altra valutazione, va *in primis* premiato il merito.

E le reputo altresì assunte certamente in violazione del «*principio di eguaglianza*» in senso formale, ma pure non corrispondenti a ciò che dovrebbe essere, se correttamente inteso, il «*principio di eguaglianza*» in senso sostanziale.

Mi limito qui a osservare che se «*rimuovere gli ostacoli di ordine ... sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese*»¹⁰ dovesse essere intesa come locuzione che giustifica, avalla, se non - peggio - fonda le «*quote*», se ne dovrebbero ipotizzare in relazione ad ognuna delle voci - categorie previste nel co. 1 dello stesso art. 3 Cost. e, quindi, tali da coprire: « *sesso ... razza ... lingua ... religione ... opinioni politiche ... condizioni personali e sociali*».

So bene di essere in assoluta minoranza.

Così come so che quello che penso io conta assai poco, se non niente.

Ritengo quindi opportuno limitare il discorso ai soli articoli 2 e 4 del d.d.l. n. 1785 che, come già preannunciato, recano disposizioni rispettivamente in tema di «*Equilibrio di genere nella Corte costituzionale*» e di «*Equilibrio di genere nel Consiglio superiore della magistratura*» e che, a mio parere, sono, detto molto semplicemente, costituzionalmente illegittimi.

Il primo articolo (il 2) così dispone:

«1. All'articolo 1 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nella scelta dei giudici si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di due quinti, da computare sul numero complessivo delle nomine effettuate nel corso di tre anni, e si prevedono altresì le modalità di sostituzione dei componenti della Corte venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della quota di cui al presente comma».

strumento di empowerment ..., in AA.VV., *La parità dei sessi nella rappresentanza politica*, a cura di R. BIN ET AA., Torino, 2003; G. BRUNELLI, *Donne e politica*, Bologna, 2006; AA.VV., *Donne, politica e istituzioni: approfondimenti dell'essere donna oggi ...*, a cura di L. ACCORNERO ET AA., Milano, 2008; M. CAIELLI, *Le azioni positive nel costituzionalismo contemporaneo*, Napoli, 2008; G. FERRI, *Le pari opportunità fra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive ...*, in *Le Regioni* n. 4/2010, pp. 902-915; A. CASARICO - P. PROFETA, *Donne in attesa. L'Italia delle disparità di genere*, Milano, EGEA, 2010; U. ADAMO, *Diseguaglianza di genere e partecipazione politica*, in <https://www.gruppodipisa.it/8-rivista/221-ugo-adamo-diseguaglianza-di-genere-e-partecipazione-politica> (16 v 2011); AA.VV., *Verso una democrazia paritaria. Modelli e percorsi per la piena partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale*, a cura di A. FALCONE, Milano, 2011; C. MARTUSCELLI, *Le quote e la Costituzione*, in <https://www.ingener.it/articoli/le-quote-e-la-costituzione> (7 VII 2011); A. FACCHI, *Breve storia dei diritti umani ...*, Bologna, Il Mulino, 2013; S. LEONE, *L'equilibrio di genere negli organi politici ...*, Milano, Franco Angeli, 2013; L. TURCO, *La Repubblica delle donne. Dal diritto di voto alla parità di genere ...*, Trezzano sul Naviglio (Mi), Unicopli, 2015; V. FOGLIAME, *La parità di genere nella legge elettorale e il ruolo dei partiti politici*, in *Osserv. cost.* n. 3/2018 (8 X 2018); P. SCARLATTI, *La declinazione del principio di parità di genere nel sistema elettorale politico nazionale ...*, in *Nomos* n. 2/2018; T. GROPPI, *Che ne sarà della democrazia paritaria dopo le ultime elezioni regionali*, in <https://www.ingener.it/articoli/democrazia-paritaria-qualcosa-non-va>, 14/10/2020; P. PROFETA, *Parità di genere e politiche pubbliche. Misurare il progresso in Europa*, Milano, Univ. Bocconi, 2021; F. VOLPI, *Non adesso, non ancora. La difficile parità di genere tra vita e lavoro*, Roma, Aracne, 2021.

¹⁰ Art. 3, co. 2, Cost.

Quanto al secondo (l'art. 4), siccome è decisamente più lungo, rinvio al testo che si può leggere *infra, sub* § 6., in *Appendice*.

4. (... segue) gli artt. 51, co. 1, e 117, co. 7, Cost. e le sentt. n. 422/1995, n. 49/2003 e n. 4/2010 della Corte costituzionale.

Due rapide premesse di metodo.

La prima è che l'assunto che intendo sostenere prende le mosse da una lettura in combinato disposto dell'articolo 51, co. 1, Cost.¹¹ (... ma letto nella sua interezza e cioè commisurando l'intervento modificativo/aggiuntivo del 2003 con il testo preesistente) e dell'art. 117, co. 7, Cost.¹² (come modificato dalla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, e cioè - si noti - soli diciannove mesi prima dell'intervento modificativo/aggiuntivo dell'appena ricordato art. 51, co. 1 Cost.), con quanto dispone l'art. 3 Cost. in tema di principio di eguaglianza. La seconda premessa è data dall'aver preso in considerazione le sentt. 6 2.9.1995, n. 422¹³ (red. Ferri), 10-13.2.2003, n. 49¹⁴ (red. Onida) e 15.12.2009 - 14.1.2010, n. 4¹⁵ (red. Silvestri) della Corte costituzionale sul tema delle quote.

¹¹ «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. **A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini**». In grassetto la porzione aggiunta con l'art. 1 della l. cost. 30.5.2003, n. 1.

¹² «Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive».

V. G. BRUNELLI, *Le «quote» riprendono quota? (A proposito di azioni positive in materia elettorale regionale)*, in *Le Regioni* n. 3/2001, pp. 531-546; M. CARTABIA, *Il principio della parità tra uomini e donne nell'art. 117, 7° comma*, in AA.VV., *La Repubblica delle autonomie: regioni ed enti locali nel nuovo titolo V*, a cura di T. GROPPi e M. OLIVETTI, Torino, 2003; L. CASSETTI, *La parità tra donne e uomini nelle consultazioni elettorali: l'attuazione degli articoli 117, comma 7 e 51 della Costituzione*, in AA.VV., *La legge quadro n. 165 del 2004 sulle elezioni regionali*, a cura di B. CARAVITA, Milano, 2005, pp. 189 ss.; G. CHIARA, *La «pari opportunità» elettorale dei sessi nella riforma degli statuti regionali speciali*, in *Giur. cost.* 2001, pp. 839 ss.; A. POGGI, *Parità dei sessi e rappresentanza politica negli ordinamenti regionali*, in AA.VV., *La parità dei sessi nella rappresentanza politica*, a cura di R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI, Torino, 2003, pp. 124 ss.

¹³ Sulla pronuncia, tra i tanti, M.V. BALLESTRERO, «Goals are good but quotas are bad». *Discutendo di azioni positive e di quote*, in *Ragion pratica* n. 5/1995, pp. 255-265; S. BARTOLE, *Una dichiarazione di illegittimità consequenziale qualificata dalla speciale importanza della materia*, in *Le Regioni* 1996, 313 ss.; G. BRUNELLI, *Elettorato attivo e passivo (e applicazione estesa dell'illegittimità consequenziale) in due recenti pronunce costituzionali*, in *Giur. cost.* 1995, pp. 3272 ss.; G. BRUNELLI, *Le «quote» riprendono quota? cit.*, partic. p. 539s.; L. CARLASSARE, *L'integrazione della rappresentanza: un obbligo per le Regioni*, in AA.VV., *La rappresentanza democratica nelle scelte elettorali delle Regioni*, a cura di L. CARLASSARE, A. DI BLASI, M. GIAMPIERETTI, Padova, 2002, pp. 1 - 63; G. CINANNI, *Leggi elettorali e azioni positive in favore delle donne*, in *Giur. cost.* 1995, pp. 3283 ss.; U. DE SIERVO, *La mano pesante della Corte sulle «quote» nelle liste elettorali*, in *Giur. cost.* 1995, pp. 3268 ss.; E. ROSSI, *Tra eguaglianza formale ed eguaglianza sostanziale: la sentenza n. 422/95 nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in AA.VV., *Le pari opportunità nella rappresentanza politica e nell'accesso al lavoro. I sistemi di «quote» al vaglio di legittimità*, a cura di S. SCARPONI, Trento, 1997, pp. 107 - 118; E. ROSSI - A. PIZZORUSSO, *Le azioni positive in materia elettorale in Italia*, in AA.VV., *Donne in quota: è giusto riservare posti alle donne nel lavoro e nella politica?*, a cura di B. BECCALLI, Milano, 1999, pp. 169 - 188.

¹⁴ Sulla sentenza, S. BELLENTANI, *Leggi elettorali e parità di accesso alle cariche elettive. Il nuovo Titolo V e le «azioni positive»*, in *Giur. it.* 2004, cc. 477 ss.; G. BRUNELLI, *Un overruling in tema di norme elettorali antidiscriminatorie*, in *Le Regioni* 2003, pp. 902 ss.; M. CAIELLI, *Le azioni positive in materia elettorale: un revirement della Corte costituzionale?*, in *Giur. it.* 2004, cc. 236 ss.; L. CALIFANO, *Corte e Parlamento in sintonia sulle «pari opportunità»*, in *Quad. cost.* 2003, pp. 366; L. CARLASSARE, *La parità di accesso alle cariche elettive nella sentenza n. 49: la fine di un equivoco*, in *Giur. cost.* 2003, pp. 364 ss.; A. DEFFENU, *Parità tra i sessi in politica e controllo della Corte: un revirement circondato da limiti e precauzioni*, in *Le Regioni* 2003, pp. 918 ss.; S. MABELLINI, *Equilibrio dei sessi e rappresentanza politica: un revirement della Corte*, in *Giur. cost.* 2003, pp. 372 ss.; I. NICOTRA, *La legge della Valle d'Aosta sulla «parità» passa indenne l'esame della Corte*, in *Quad. cost.* 2003, pp. 367 ss.; O. POLLICINO, *Storia (e conseguenze) di uno «strabismo logico»: la Corte costituzionale e la parità dei sessi nella rappresentanza politica*, in *Quad. reg.* 2004, 75 ss.; L. RONCHETTI, *L'equilibrio dei sessi nella rappresentanza dinanzi alla Corte costituzionale*, in *Giur. it.* 2004, cc. 479 ss.

¹⁵ Su di essa, v. *infra*, nella nota 19.

Della seconda, in particolare, della quale si dà spesso una lettura a mio avviso non del tutto corretta, rammento il passaggio in cui sottolinea che, nella legge là presa in esame, non v'è alcuna «misura di “disuguaglianza”» che possa ritenersi assunta al fine di «favorire individui appartenenti a gruppi svantaggiati, o di “compensare” tali svantaggi attraverso vantaggi legislativamente attribuiti».

Di talché, non «vi è ... **incidenza diretta sul contenuto dei diritti fondamentali dei cittadini**», maschi o femmine che siano, «**tutti egualmente eleggibili sulla base dei soli ed eguali requisiti prescritti**».

Il punto sostanziale, quindi, sta nella circostanza per cui le disposizioni censurate non stabiliscono affatto un vincolo «*all'esercizio del voto o all'esplicazione dei diritti dei cittadini eleggibili*», ma, a monte dell'esplicazione del primo, «*alla formazione delle libere scelte dei partiti e dei gruppi che formano e presentano le liste elettorali*», perché è ad essi che la legge preclude «*la possibilità di presentare liste formate da candidati tutti dello stesso sesso*».

Il «*vincolo negativo*», allora - ed è questo il punto nodale - non opera direttamente nei confronti dei cittadini-elettori, perché concerne solo ed esclusivamente la «*fase anteriore alla vera e propria competizione elettorale*», non incidendo sulla stessa¹⁶.

In ciò, la sent. n. 49/2003 cit. a me appare pienamente ricollegarsi alla precedente sent. n. 422/1995¹⁷, nella parte in cui concludeva che sempre la Corte, sin dal suo insediamento, «*ha operato al fine di eliminare ogni forma di discriminazione, giudicando favorevolmente ogni misura intesa a favorire la parità effettiva*» (“effettiva”, cioè ai sensi del principio di eguaglianza inteso anche in senso sostanziale), ma limitandosi ad assumere «*misure non direttamente incidenti sui diritti fondamentali*», bensì piuttosto «*volte a promuovere l'eguaglianza dei punti di partenza*», in modo tale da favorire la realizzazione della «*pari dignità sociale di tutti i cittadini*», secondo quanto previsto, appunto, dall'art. 3, co. 2, Cost.

Misure legislative come quelle in esame nel 1995 (si trattava dell'art. 5, co. 2, ult. periodo della l. 25 marzo 1993, n. 81, recante l'«*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*», che stabiliva come - quanto all'elezione dei Consiglieri comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti - nelle «*liste dei candidati nessuno dei due sessi [potesse] essere di norma rappresentato in misura superiore a due terzi*») per la Corte si ponevano «*irrimediabilmente in contrasto con i principi che regolano la rappresentanza politica*», risultando così «*costituzionalmente illegittime in quanto imposte [direttamente] per legge*» e potendo, invece, «*essere valutate positivamente ove liberamente adottate da partiti politici, associazioni o gruppi che partecipano alle elezioni, anche*

¹⁶ Ivi, nel *Cons. in dir.*, sub 3.1. I neretti e le sottolineature sono miei e così sempre, d'ora in avanti, salve indicazioni di segno contrario.

¹⁷ Per M. MIDIRI, *Commento all'art. 51 Cost.*, in AA.VV., *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, Torino, 2006, I, p. 1034, sussiste un «netto distacco» tra gli impianti concettuali delle due pronunce. Lo pensa anche G. FERRI, *Le pari opportunità fra donne e uomini nell'access* cit., in *Le Regioni* n. 4/2010, pp. 4 - 5 (dell'articolo *ut* pubbl. in https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2010/0014_nota_4_2010_ferri.pdf). Ancora più in là, M. D'AMICO, *Rappresentanza politica e genere* cit., p. 359, che parla di *overruling*.

con apposite previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti concernenti la presentazione delle candidature. A risultati validi si può quindi pervenire con un'intensa azione di crescita culturale che porti partiti e forze politiche a riconoscere la necessità improporzionabile di perseguire l'effettiva presenza paritaria delle donne nella vita pubblica, e nelle cariche rappresentative in particolare. Determinante in tal senso può risultare il diretto impegno dell'elettorato femminile ed i suoi conseguenti comportamenti»¹⁸.

La terza pronuncia, poi, la n. 4/2010 cit.¹⁹, afferma espressamente di ricollegarsi alla prima, la n. 422/1995 cit., chiudendo così il cerchio.

Essa ribadisce molto chiaramente quanto in precedenza già sostenuto.

La normativa impugnata in quell'occasione (disposizioni varie della legge regionale campana 27 marzo 2009, n. 4, recante la *Legge elettorale* della Campania) si è limitata a «predisporre condizioni generali volte a favorire il riequilibrio di genere nella rappresentanza politica, **senza introdurre strumenti che possano, direttamente o indirettamente, incidere sull'esito delle scelte elettorali dei cittadini**».

Di talché, una volta ancora, la Corte non si è trovata, nemmeno in quell'occasione, di fronte a «misure che “non si propon[evano] di ‘rimuovere’ gli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati, bensì di attribuire loro direttamente quei risultati medesimi” (sentenza n. 422 del 1995)», potendo così concludere in parte per la cessazione della materia del contendere e in parte per l'infondatezza della questione.

Se, dunque, la Corte si era pronunciata nel modo ricordato con la sent. n. 49/2003 cit. (10-13 febbraio 2003) - e cioè *dopo l'introduzione del nuovo testo dell'art. 117 Cost.* (18 ottobre 2001), ma prima della *modifica dell'art. 51 Cost.* (30 maggio 2003), statuendo che «i vincoli imposti dalla legge per conseguire l'equilibrio dei generi nella rappresentanza politica non devono incidere sulla ‘parità di chances delle liste e dei candidati e delle candidate nella competizione elettorale’»²⁰ -, ciò non cambia nemmeno dopo l'introduzione

¹⁸ *Cons. in dir.* della sent. n. 422/1995 cit., *sub* 7.

¹⁹ Sulla quale L. CALIFANO, *L'assenso “coerente” della Consulta alla preferenza di genere*, in www.forumcostituzionale.it (12 IV 2010); G. FERRI, *Le pari opportunità fra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive e la “preferenza di genere” in Campania* cit., in *Le Regioni* n. 4/2010, pp. 902 - 915; F. LOGIUDICE, *Legge elettorale campana: legittima la preferenza di genere*, in *Altalex* (28 I 2010); M. RAVERAIRA, «Preferenza di genere: azione positiva o norma antidiscriminatoria? Brevi note a margine della sent. n. 4/2010 della Corte costituzionale», in www.federalismi.it n. 3/2010; C. SALAZAR, *Le «quote» inquiete: una nuova pronuncia della Corte costituzionale sulle azioni positive in materia elettorale*, in AA.VV., *Scritti in onore di Giuseppe Palma*, Torino, 2010, vol. 2, pp. 1259 - 1298. Sulla fonte oggetto della pronuncia: M. CAIELLI, *La nuova legge elettorale della Regione Campania: a sostegno della costituzionalità delle norme di promozione della democrazia paritaria*, in www.federalismi.it n. 16/2009; V. VIOLA, *Quote rosa: in Campania entrano 14 donne*, in *Il Sole-24 Ore* (31 III 2010).

²⁰ *Cons. in dir.* della sent. n. 4/2010 cit., *sub* 3.2., mentre menziona una porzione della precedente sent. n. 49/2003 cit.

Nonostante quanto scritto dalla stessa Corte, G. FERRI, *Le pari opportunità fra donne e uomini* cit., in *Le Regioni* n. 4/2010, pp. 9 - 10 (dell'articolo *ut* pubbl. in https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2010/0014_nota_4_2010_ferri.pdf), al riguardo scrive che: «Occorrerebbe, quindi, evidenziare come la sentenza n. 4/2010, dove la Corte ha richiamato la sentenza n. 422/1995 a dimostrazione della continuità della sua giurisprudenza, segni in realtà un distacco da quest'ultima, giustificato dal fatto che i cambiamenti degli artt. 51 e 117 Cost. avrebbero modificato sostanzialmente il quadro normativo, ammettendo misure promozionali che prima non erano consentite. Va, inoltre, rilevato che, sebbene la Corte non si sia pronunciata espressamente a favore dell'ammissibilità di norme elettorali che introducono un vincolo nella composizione delle liste, assegnando una quota rilevante di posti ai rappresentanti di entrambi i sessi, essa, nel richiamare i limiti all'adozione di misure per le pari opportunità in materia elettorale posti dalla giurisprudenza costituzionale [...], ha lasciato intendere che il vincolo deve considerarsi compatibile con la Costituzione, superando l'orientamento iniziale: un orientamento dal quale la stessa Corte si era già in qualche misura discostata - come si è detto - con la sentenza n. 43/2003».

L'A. cita C. SALAZAR (voce «Pari opportunità», in AA.VV., *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da S. CASSESE, V, Milano, 2006, p. 4088) «Nel senso che le nuove disposizioni costituzionali “implicano il superamento del giudicato costituzionale scaturito dalla sent. n. 422/1995”», ma definisce «problematica» la posizione di A. D'ALOIA (*Le «quote» elettorali in favore delle donne: il «nuovo» contesto costituzionale e il «precedente»*

della disposizione costituzionale a mente della quale «... *la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini*» (art. 51 Cost., co. 1, parte finale).

In definitiva e in sostanza, ai fini che mi interessano, né le modifiche costituzionali, né le diverse pronunce della Corte date in tempi differenti nell'arco di quindici anni, smentiscono il dato secondo il quale, a mio avviso, il garantire la parità / eguaglianza delle posizioni di partenza non può mai voler dire garantire, aprioristicamente, una positiva riuscita dell'esito finale; o, detto diversamente (ma la sostanza non muta), «*rimuov[ere] ogni ostacolo che impedisce la piena parità*» tra i sessi e «*promuov[ere] la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive*» non ha nulla a che vedere con l'ottenimento di una garanzia di risultato.

5. Il d.d.l. tenta la *facile strada* della legge ordinaria, laddove, se proprio si vuole ottenere il discutibile risultato *de quo*, serve seguire l'*ardua via* di una modifica costituzionale.

Applico ora i ragionamenti e le premesse che precedono agli artt. 2 e 4 del d.d.l. n. 1785 che sono quelli che trattano di «*quote*» con riferimento alla «*Corte costituzionale*» (art. 2) e al «*Consiglio Superiore della Magistratura*» (art. 4): «*organo costituzionale*», il primo e di «*rilevanza costituzionale*», il secondo.

Della Corte, l'art. 135, commi 1 e 2, Cost. dice ciò che tutti sanno in materia di elettorato / potere di nomina attivi e circa l'elettorato passivo²¹.

Nessuna distinzione di livello costituzionale, quanto all'elettorato passivo.

E, ciò dato per dato, certo non se ne possono introdurre con legge ordinaria in deroga al dettato della Costituzione.

Se proprio ci si vuole provare, ci vuole una legge costituzionale, a fronte della quale resterei comunque molto incerto, dato il ruolo di principio fondamentale che assume il principio di eguaglianza all'interno dell'ordinamento italiano.

Idem dicasi per il C.S.M.

n. 422 del 1995, in AA.VV., *La parità dei sessi nella rappresentanza politica*, a cura di R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI, Torino, 2003, p. 57), «il quale scrive: "queste norme" sono state senza dubbio approvate per superare l' "ostacolo rappresentato dalla sentenza della Corte Costituzionale. Tuttavia, non si può dire che la cornice testuale riesca immediatamente a comunicare una serie di opzioni nettamente alternative all'orientamento del giudice costituzionale, se si eccettua, forse, il richiamo all' "equilibrio della rappresentanza" come obiettivo da favorire nella l. cost. n. 2 del 2001».

²¹ «La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

«I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio».

L'art. 104, co. 4, Cost. stabilisce che gli «... *altri componenti* [quelli diversi dai tre «di diritto»] *sono eletti per due terzi da [elettorato attivo] tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio*».

E, ancora nell'art. 104, co. 4, Cost., in tema di elettorato passivo, tra: «*magistrati ... appartenenti alle varie categorie ... professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio*» della professione.

Di nuovo, nessun'altra distinzione di livello costituzionale.

Di nuovo: certamente non se ne possono introdurre con legge ordinaria in deroga al dettato della Costituzione.

Anche perché – oltre a quanto appena detto [riassumibile nelle poche parole che seguono: «*Ubi lex* (ma, qui, addirittura, legge costituzionale) *voluit dixit, ubi noluit tacuit*»] – va pure considerato come non è ipotizzabile introdurre, con una legge ordinaria, limiti all'attività costituzionalmente garantita e statuita del Presidente della Repubblica (che, con «*atto proprio*» - e quindi, almeno ipoteticamente, non influenzabile da chicchessia - nomina, per le ragioni di garanzia degli equilibri che tutti sanno, 1/3 dei componenti della Corte) e del Parlamento in seduta comune che, destinatario **unicamente** di competenze previste direttamente da fonti di rilievo costituzionale, elegge 1/3 dei componenti della Corte e 1/3 dei membri elettivi del Consiglio Superiore della Magistratura.

E le supreme magistrature ordinaria e amministrative (che eleggono 1/3 dei componenti della Corte), o tutti i magistrati ordinari (che eleggono 2/3 dei membri elettivi del C.S.M.), ci si domanderà?

Se è vero che la loro attività è certo limitabile con leggi ordinarie [le norme dell'«*ordinamento giudiziario*» essendo tutte contenute - *ex art.* 102, co. 1 e 108, co. 1, Cost. - in fonti siffatte], ciò non può essere sostenuto per il caso in discussione, perché ne verrebbe compromesso l'equilibrio (questo sì costituzionalmente stabilito) tra i tre (per la Corte) e due (per il C.S.M.) soggetti (intendo il termine in senso lato) che sono costituzionalmente chiamati a comporre Corte costituzionale e C.S.M., di talché, a mio avviso, non si potrebbe «*caricare*» della quota femminile la sola componente costituita dai giudici.

Ma v'è di più.

E si trova muovendo dalla prima sentenza (la 2 - 7 febbraio 1978, n. 16: Pres. P. Rossi; rel. L. Paladin²²) con la quale la Corte costituzionale, interpretando l'art. 75 Cost., esplicitò i limiti all'ammissibilità del «*referendum abrogativo*» non ricavabili da una mera lettura di quella disposizione costituzionale²³.

²² Sulla quale, per tutti, A. BALDASSARRE, *Il referendum abrogativo dopo la sentenza di ammissibilità*, in *Dem. dir.* 1978, pp. 67 ss.; P. CARNEVALE, *Il referendum abrogativo e i limiti alla sua ammissibilità nella giurisprudenza costituzionale*, Padova, 1992; S. MERZ, *Il referendum abrogativo dopo le sentenze della Corte costituzionale*, in *Giur. it.* 1981, coll. 1369 ss.; F. MODUGNO, *Rassegna critica delle sentenze sul referendum (anche alla luce di alcuni commenti della dottrina)*, in *Giur. cost.*, I, 1981, pp. 2101 ss.; V. ONIDA, *Principi buoni, applicazioni discutibili*, in *Pol. dir.* 1978, pp. 561 - 568; A. PIZZORUSSO, in *Foro it.* 1978, I, coll. 265 - 278 e CORTE COST. - SERVIZIO STUDI (a cura di), *Il giudizio sull'ammissibilità del referendum abrogativo. Dottrina (2003 - 2012)*, marzo 2013.

²³ Ivi, *Considerato in diritto*, sub § 2., ccppvv. 3 e 4: «*Ciò non toglie, però, che si dimostra troppo restrittiva quella configurazione del giudizio di ammissibilità, per cui sarebbe affidato alla Corte il solo compito di verificare se le richieste di referendum abrogativo riguardano [le sole] materie che l'art. 75 secondo comma Cost. esclude dalla votazione popolare [...]*». Una tale interpretazione, infatti, si basa unicamente sull'«*assunto - postulato*

Uno degli sviluppi di detta giurisprudenza consentì alla Corte di esplicitare, tra l'altro, come: «*Gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale non possono essere esposti alla eventualità, anche soltanto teorica, di paralisi di funzionamento. Per tale suprema esigenza di salvaguardia di costante operatività, l'organo, a composizione elettiva formalmente richiesta dalla Costituzione, una volta costituito, non può essere privato, neppure temporaneamente, del complesso delle norme elettorali contenute nella propria legge di attuazione. Tali norme elettorali potranno essere abrogate nel loro insieme esclusivamente per sostituzione con una nuova disciplina, compito che solo il legislatore rappresentativo è in grado di assolvere*»²⁴.

Ma ... se gli «*organi costituzionali*» e quelli di «*rilevanza costituzionale*» non possono mancare MAI, di tant'è che referendum abrogativi popolari aventi a oggetto leggi elettorali relativi ai detti organi sono da ritenere sempre inammissibili SE la normativa di risulta non è immediatamente applicabile, com'è pensabile anche solo ipotizzare «*quote*» capaci di mettere a rischio - anche solo ipotetico - questo carattere del loro essere «*costituzionalmente necessari*» quando applicato a Corte costituzionale e Consiglio Superiore della Magistratura?

6. Appendice²⁵.

D.D.L. N. 1785 - ATTI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - XVIII LEGISLATURA

«*Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo*»

Art. 1. - Principi

1. In attuazione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, resa esecutiva dalla legge 14 marzo 1985, n. 132, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Trattato sull'Unione europea, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle disposizioni degli articoli 2,3, 37, 51 e 117, settimo comma, della Costituzione, la Repubblica, nel rispetto delle

più che dimostrato -> che l'elenco di cui alla predetta disposizione sia rigorosamente tassativo, «*laddove è altrettanto sostenibile ... che essa presuppone una serie di cause inesprese, previamente ricavabili dall'intero ordinamento costituzionale del referendum abrogativo*». «*Il processo interpretativo deve [quindi] muoversi ... nella direzione opposta. Occorre cioè stabilire, in via preliminare, se non s'impongano altre ragioni, costituzionalmente rilevanti, in nome delle quali si renda indispensabile precludere il ricorso al corpo elettorale, ad integrazione delle ipotesi*» puntualmente ed espressamente previste dalla Costituzione.

²⁴ La citazione è tratta dalla sul punto chiarissima sent. 16 gennaio - 3 febbraio 1987, n. 29 (Pres. A. La Pergola; Red. F.P. Casavola), sulla quale, per tutti, P. CARNEVALE, *Inabrogabilità di leggi «costituzionalmente obbligatorie» ed inammissibilità di referendum «puramente» abrogativi: ancora una «svolta» nella giurisprudenza costituzionale in materia referendaria, commento alla sentenza 3 febbraio 1987, n. 29*, in *Giur. cost.* 1987, pp. 308 ss.; ID., *Il referendum abrogativo e i limiti alla sua ammissibilità* cit.; V. SATTA, *Scompare definitivamente la distinzione tra leggi costituzionalmente necessarie e leggi a contenuto costituzionalmente vincolato? Uno sguardo d'insieme alle sentenze sui referendum del 2005*, in *Amm. in cammino* 2007, pp. 1 - 16.

Sull'argomento si possono vedere anche alcuni tra i commenti alla sent. 12 - 24 gennaio 2012, n. 13 (Pres. A. Quaranta; Red. S. Cassese), come, p. es., quelli di A. BARBERA, *Dopo il "no" della Corte al referendum elettorale*, in www.forumcostituzionale.it 2012; P. CARNEVALE, *Una sentenza "lineare"*, in www.osservatoriosullefonti.it 2012; T.F. GIUPPONI, *Davvero inammissibile il referendum elettorale "parziale"?* La sent. n. 13/2012 della Corte costituzionale, tra "forma" e "sostanza", in www.forumcostituzionale.it 2012; S. MERLINI, *La sentenza n. 13 del 2012 e l'horror vacui*, in www.osservatoriosullefonti.it 2012; A. MORRONE, *La sent. n. 13 del 2012: un'inammissibilità non scontata*, in www.osservatoriosullefonti.it 2012; A. PERTICI, *La Corte costituzionale conferma la propria giurisprudenza: quesiti referendari inammissibili se la normativa elettorale "di risulta" non è direttamente applicabile*, in www.gruppodipisa.it 2012; A. RUGGERI, *Davvero inammissibili i referendum elettorali per la (supposta) impossibilità di "reviviscenza" della normativa previgente rispetto a quella oggetto di abrogazione popolare? (a prima lettura di Corte cost. n. 13 del 2012)*, in www.giurcost.org 2012; M. RUOTOLO, *Un'inammissibilità annunciata*, in www.federalismi.it 2012; L. TRUCCO, *Note minime sul "prima e il dopo" la sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2012 di inammissibilità dei referendum in materia elettorale*, in www.forumcostituzionale.it 2012.

²⁵ V. *supra*, nella nota 8.

competenze regionali e locali, concorre alla realizzazione dell'uguaglianza sostanziale e della democrazia paritaria, nonché allo sviluppo di un sistema ispirato ai principi della cittadinanza sociale responsabile, al rispetto per la cultura plurale delle diversità e alle pari opportunità.

2. La Repubblica favorisce il pieno sviluppo della persona e sostiene la soggettività femminile come elemento di cambiamento e di progresso della società; promuove la cultura della rappresentanza paritaria, del potere condiviso, della prevenzione, della cura e del benessere della persona anche in relazione al genere, dell'educazione e della valorizzazione delle differenze di genere per il contrasto agli stereotipi contro tutte le discriminazioni; favorisce l'equilibrio tra l'attività lavorativa, professionale e la vita privata e familiare per donne e per uomini; valorizza la differenza di genere e l'affermazione della specificità, della libertà e dell'autonomia femminili per il raggiungimento della parità giuridica e sociale tra donne e uomini.

Art. 2. - *Equilibrio di genere nella Cortecostituzionale*

1. All'articolo 1 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nella scelta dei giudici si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di due quinti, da computare sul numero complessivo delle nomine effettuate nel corso di tre anni, e si prevedono altresì le modalità di sostituzione dei componenti della Corte venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della quota di cui al presente comma».

Art. 3. - *Equilibrio di genere nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro*

1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) alla lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella scelta degli esperti, si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di due quinti degli esperti da nominare»;

2) alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella scelta dei rappresentanti, le categorie produttive assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di due quinti dei rappresentanti da designare»;

3) alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella scelta dei rappresentanti, l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e l'Osservatorio nazionale per il volontariato assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di due terzi dei rappresentanti da designare»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , assicurando il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di due quinti degli esperti da nominare»;

2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , assicurando il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di due quinti dei rappresentanti da nominare»;

c) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «maggiormente rappresentative» sono inserite le seguenti: « , assicurando il rispetto del principio di equilibrio di genere almeno nella misura di due quinti dei membri da nominare, »;

d) all'articolo 7, comma 4, dopo le parole: «stessa organizzazione od organo» sono inserite le seguenti: « , nel rispetto del principio di equilibrio di genere di cui all'articolo 3».

Art. 4. - Equilibrio di genere nel Consiglio superiore della magistratura

1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 22, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella elezione dei componenti del Consiglio superiore si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura del 50 per cento, da computare sul numero complessivo dei componenti eletti nel corso di quattro anni, e si prevedono altresì le modalità di sostituzione dei componenti del Consiglio venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della quota di cui al presente periodo»;
 - b) all'articolo 23, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il sistema di elezione garantisce un'equilibrata rappresentanza di donne e di uomini»;
 - c) all'articolo 25:
 - 1) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Essi possono presentare due candidature in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, nel solo caso in cui sia rispettata l'alternanza dei sessi» e, al terzo periodo, dopo le parole: «sotto la responsabilità del candidato» sono inserite le seguenti: «o dei candidati»;
 - 2) al comma 4, le parole: «il candidato» sono sostituite dalle seguenti: «ciascun candidato»;
 - 3) al comma 5, dopo le parole: «di cui all'articolo 23, comma 2,» sono inserite le seguenti: «segue un ordine alternato per sesso e, per ciascun sesso, l'ordine alfabetico. A cura della segreteria del Consiglio superiore della magistratura l'elenco»;
 - d) all'articolo 26:
 - 1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ogni elettore esprime uno o due voti su ciascuna scheda elettorale. Nel caso in cui esprima due voti, il secondo voto deve essere espresso per un candidato di sesso diverso dal primo. È nullo il secondo voto nel caso sia attribuito a un candidato dello stesso sesso di quello per cui è stato espresso il primo voto»;
 - 2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. L'elettore esprime il voto, o i voti, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali numerate a stampa, recanti i numeri 1 e 2 al fine di contraddistinguere l'ordine dei voti secondo quanto previsto dal comma 3»;
 - 3) al comma 6, dopo le parole: «È nullo» è inserita la seguente: «solo»;
 - e) all'articolo 27:
 - 1) al comma 1, dopo le parole: «secondo la preferenza espressa» sono inserite le seguenti: «o le preferenze espresse»;
 - 2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di parità di voti tra candidati di sesso diverso, prevale il candidato del sesso meno rappresentato nel precedente Consiglio, altrimenti prevale il candidato più anziano nel ruolo».

Art. 5. - Equilibrio di genere nelle autorità indipendenti

1. All'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nella scelta dei presidenti delle autorità di cui al comma 1, si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura di almeno due quinti, da computare sul numero complessivo delle nomine effettuate nel corso di tre anni, e si prevedono altresì le modalità

di sostituzione dei presidenti di ciascuna autorità venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della quota di cui al presente comma».

2. All'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di composizione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nella scelta dei componenti dell'Autorità, si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura di due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato».

3. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nella scelta dei componenti dell'Autorità, si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura di due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato».

4. All'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di composizione delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e per le telecomunicazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella scelta dei componenti, il Ministro competente e il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura di un terzo dei membri di ciascuna Autorità, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato».

5. All'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di composizione del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, dopo le parole: «dal Senato della Repubblica con voto limitato » sono aggiunte le seguenti: « , nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere».

6. All'articolo 13, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di composizione dell'Autorità nazionale anticorruzione, le parole: «tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere».

7. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di composizione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella scelta dei componenti, i Ministri competenti e il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura di un terzo dei membri della Commissione, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato».

8. All'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di composizione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella scelta dei componenti della Commissione, si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, in modo che non possano esservi più di cinque membri dello stesso sesso, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato».

9. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, in materia di composizione della Commissione nazionale per le società e la borsa, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Nella scelta dei componenti della Commissione, il Consiglio dei ministri e il Presidente del Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura di due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato».

10. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di composizione dell'Autorità di regolazione dei trasporti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole: «nominati secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481» sono soppresse e le parole: «della medesima legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge 14 novembre 1995, n. 481»;

b) al comma 1-*ter*, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. Nella scelta dei componenti, il Ministro competente e il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura di un terzo dei membri dell'Autorità, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato».

Art. 6. - *Equilibrio di genere negli organi delle società controllate da pubbliche amministrazioni quotate in mercati regolamentati*

1. All'articolo 11 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di due quinti, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale con un numero di almeno cinque membri, lo statuto assicura che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti degli amministratori eletti. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale con un numero di membri inferiore a cinque, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate».

2. Le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 147-*ter* e al comma 1-*bis* dell'articolo 148 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che riservano al genere meno rappresentato almeno due quinti degli amministratori eletti e dei membri effettivi del collegio sindacale, si applicano per sei mandati consecutivi anche alle società a partecipazione pubblica quotate in mercati regolamentati, costituite in Italia, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché alle società da esse controllate.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società a partecipazione pubblica quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dall'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120, per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni.

4. All'articolo 3, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 120, le parole: « , non quotate in mercati regolamentati » sono soppresse.

5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di disciplinare in maniera uniforme per tutte le società interessate la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni medesime, le forme e i termini dei provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.

Art. 7. - *Equilibrio di genere nei comitati di consulenza del Governo*

1. All'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nella scelta dei consulenti, il Presidente del Consiglio dei ministri, i commissari straordinari del Governo, nonché tutte le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di due quinti, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

2-ter. La scelta dei componenti dei comitati di consulenza da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, dei commissari straordinari del Governo e di ciascuna struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri deve essere effettuata nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, assicurando che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei componenti di ciascun comitato. Qualora la scelta dei componenti di un comitato di consulenza sia operata in ragione delle funzioni svolte e l'equilibrio di genere non sia assicurato, il comitato è integrato da esperti, anche estranei all'amministrazione dello Stato, al fine di assicurare che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei componenti del comitato.

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano a tutti gli incarichi di consulenza conferiti da ciascun Ministro e a tutti i comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni costituiti presso ciascun Ministero».

2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di disciplinare in maniera uniforme tutti i comitati e gli organismi di consulenza del Governo previsti dalle leggi e dalle disposizioni vigenti, la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni medesime, nonché al fine di prevedere le forme e i termini dell'adeguamento della composizione dei comitati attualmente esistenti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.